


Pr. 623/22

14 APR. 2022



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO

Sede di Viterbo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

VITERBO 06/04/2022

14¹

Premesso che l'inoltro delle notizie di reato ex art. 331 c.p.p. ai sensi dell'art. 2, comma 1-ter, del d.l. n. 463/1983 da parte della Direzione provinciale di Viterbo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo (Procura), relativamente ai reati di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta un importante strumento diretto a rafforzare l'azione di recupero delle entrate contributive;

preso atto che l'Inps ha operato i dovuti interventi di adeguamento procedurale che consentono di aggregare i periodi di omissione per ciascuna annualità che concorrono alla determinazione della soglia di Euro 10.000 annui, prevista dal predetto comma 1 bis;

dato atto che gli adempimenti connessi all'osservanza della disposizione citata comportano una rilevante mole di lavoro di produzione cartacea;

ritenuto necessario, nell'interesse reciproco di entrambe le Amministrazioni, ricercare forme di snellimento, facilitazione e di maggiore economicità al fine di conseguire la maggiore efficacia possibile nell'esercizio dell'azione penale unitamente ad una rapida definizione dei relativi processi;

valutata l'esigenza di un utilizzo delle risorse pubbliche sempre più improntato a criteri di economicità ed efficienza,

in data 06/04/2022, presso la Sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, si è tenuto un incontro tra:

**la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo rappresentata dal
Procuratore della Repubblica Dott. Paolo Auriemma**

e

**l'Inps rappresentato dal Direttore Regionale per il Lazio dr.ssa Rosanna
Casella e dal Direttore provinciale dr.ssa Vittoria Romeo**

per concordare e sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di realizzare una proficua collaborazione in merito alla gestione delle notizie per il reato previsto dall'art.2 comma 1-bis del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori

dipendenti con esclusione di quelle derivanti da accertamenti ispettivi che vengono consegnate direttamente dagli Ispettori di vigilanza.

Considerato che le finalità perseguite sono:

1. semplificazione e smaltimento delle procedure al fine di rendere più veloce ed efficiente la trattazione giudiziaria da parte della Procura delle notizie di reato (c.n.r.) trasmesse dall'INPS
2. incremento delle notizie di reato trasmesse dall'INPS al fine di evitare il rischio prescrizione;
3. ridurre l'impegno del personale delle parti in attività a basso valore aggiunto nei processi di lavorazione delle notizie di reato in argomento

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Flusso costante e ordinato delle denunce

L'INPS trasmetterà le denunce (attraverso il Portale delle Notizie di reato) raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) **ipotesi di omesso versamento** delle ritenute di cui al comma 1 bis dell'art.2 del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni, nella legge n.683/1983 così come modificato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n.8 attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67;
- b) **ipotesi di versamento decorso il termine di tre mesi** dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione e di mancato o parziale versamento;
- c) **ipotesi di non punibilità** per intervenuto versamento prevista al comma 1 bis dell'art.2 del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni, nella legge n.683/1983 così come modificato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n.8 attuativo della Legge 28 aprile 2014 n. 67;

Nelle ipotesi di cui alle lettere "a" e "b", l'INPS si impegna a garantire la completezza della documentazione allegata alle c.n.r., fornendo in particolare:

- copia del prospetto delle inadempienze con specificazione del periodo di omesso versamento;
- copia della diffida ad adempiere corredata dal relativo atto di notifica
- visura camerale della Società così come estratto dal registro delle Imprese
- attestazione delle denunce contributive

Nelle ipotesi di cui alla lettera "c", la Procura riterrà completa la c.n.r. presentata da Inps, qualora contenente la copia del prospetto delle inadempienze con specificazione del periodo di omesso versamento e la copia della diffida ad adempiere corredata dal relativo atto di notifica.

Con periodicità bimestrale un funzionario dell'Istituto consegnerà in procura le stampe delle denunce e dei relativi allegati, suddivise in cartelline.

Art. 2 Precisazioni relative alla denuncia

La denuncia deve sempre contenere:

- a) la sede legale dell'azienda
- b) l'indicazione precisa del soggetto denunciato: nome/carica sociale/denominazione azienda/ C.F. azienda

Si specifica altresì che le attestazioni delle denunce contributive allegate alla denuncia sono copie conformi agli originali telematici – trasmessi dal datore di lavoro o suo procuratore legale speciale (lavoratore dipendente o intermediario professionale) – residenti sui server nazionali INPS, in applicazione dell'art.44 comma 9 L.326/2003.

L'attestazione "*ha trattenuto/non ha trattenuto la quota contributiva a carico dei dipendenti*", riportata nell'ultima parte delle denunce mensili, è inserita direttamente dal datore di lavoro – obbligato a far corrispondere il contenuto delle denunce con le registrazioni del libro unico del lavoro (LUL), incluse quelle sul pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.

Art. 2 Richiesta di testi INPS o di ulteriori informazioni da parte della Procura della repubblica

In presenza della documentazione di cui all'articolo precedente, la Procura non citerà in giudizio, come teste, il funzionario/dirigente dell'INPS firmatario della denuncia per la conferma di circostanze documentalmente rappresentate, fatti salvi i casi in cui il Giudice rilevi specifiche ed ulteriori necessità istruttorie.

Qualora la Procura abbia necessità di citare il funzionario/dirigente INPS, in qualità di teste, relativamente alle notizie di reato inoltrate, inoltrerà la richiesta tramite PEC da indirizzare alla PEC della sede Inps che ha trasmesso la notizia di reato. Analoghe modalità di richiesta saranno seguite dalla Procura dal P.M. titolare del procedimento ovvero dalla Polizia giudiziaria delegata su fatti e circostanze che necessitano di chiarimenti.

Art. 4 Individuazione della Procura di competenza

L'Inps trasmetterà le denunce individuando la Procura competente in base al luogo ove è ubicata la sede dell'Inps presso la quale il datore di lavoro ha aperto la propria posizione assicurativa (matricola aziendale).

Art. 5 Informativa sulle archiviazioni

L'INPS si impegna a non formulare domanda dell'eventuale archiviazione delle singole notizie di reato di cui all'art.408, co 2, c.p.p., esonerando la procura dall'obbligo di

notifica della richiesta di archiviazione e consentendo, per tale via, una riduzione dei tempi di smaltimento delle pratiche.

Art. 6 Durata del protocollo

Il presente protocollo ha durata annuale ed è prorogato tacitamente, salva richiesta di revisione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il procuratore della Repubblica Dr. Paolo Annunzi

INPS – Direzione Regionale Lazio dott.ssa Rosanna Casella Rosanna Casella

INPS – direzione provinciale di Viterbo dott.ssa Vittoria Romeo Vittoria Romeo